

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-993 del 12/04/2016 |
| Oggetto | DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA VIMI FASTERNERS SPA DI NOVELLARA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-1010 del 12/04/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12086/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"VIMI FASTENERS Spa"** - Comune di **Novellara**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"VIMI FASTENERS Spa"**, avente sede legale in Comune di **Milano- Via Mario Pagano n. 31** - Provincia di Milano e stabilimento in comune di **Novellara - Via Labriola n.19** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di produzione viterie, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot.n.52898 del 15/10/2015;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Novellara allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche prot.n.2968-5073/2016 del 05/03/2016, acquisito in data 23/03/2016 con prot. PGRE/2016/3098;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **" VIMI FASTENERS Spa"** ubicato nel comune di **Novellara - Via Labriola n.19** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06. |
| Acqua | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06 |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

- 2) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale n.prot.31535/125/2014 del 23/05/2014;
- 3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
 - **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
 - **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

| | |
|--------------------------------|---|
| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta **"VIMI FASTENERS Spa"** è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Novellara - Via Labriola n.19** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di produzione viterie, con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|--|-------------------------|------|
| E3 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO | 32000 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E4 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO | 14000 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E5-E6 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO | 16000 Cad. | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E7 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI – ELEVATORI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI | 13000 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E8 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI | 12500 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E9 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI | 17800 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E10 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI REPARTO ATTREZZERIA | 10800 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E11 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI | 5300 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E12 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI | 12500 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E13 | CAPPA DA LABORATORIO ED ASPIRAZIONE BANCHI DI LAVORO | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|--|--|------|
| E16 | IMPIANTI PER TEMPRA E RINVENIMENTO | 7000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Materiale particellare Ammoniaca SOV (C-Tot) | < 10 < 15 < 150 | |
| E17 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI – APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI | 16000 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E18 | LAVORAZIONI MECCANICHE | 7000 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E19 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO | 16000 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E20 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO | 13500 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E24 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI - APPLICAZIONE PROTETTIVO | 62000 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E25 | SFIATO NEBBIA SALINA DA LABORATORIO | 100 | Oltre il colmo del tetto | Salt. | ----- | ----- | |
| E26 | BRUCIATORI A GAS METANO E FORNI (LINEA A CAMERE) | 10000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Materiale particellare Ammoniaca SOV (C-Tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo | < 10 < 15 < 150 < 350 < 35 | (*) |
| E27 | BRUCIATORI A GAS METANO E FORNI (LINEA A TAPPETO) | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E28 | VASCA RAFFREDDAMENTO TEMPRA (LINEA A TAPPETO) | 5000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Materiale particellare Ammoniaca SOV (C-Tot) | < 10 < 15 < 150 | |

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.I limiti di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---|--|--------------------------|---|--|-------------------------|------|
| E29 | VASCA DI RINVENIMENTO (LINEA A TAPPETO) | 5000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Materiale particellare Ammoniaca SOV (C-Tot) | < 10 < 15 < 150 | |
| E30 | LAVATRICE INTERMEDIA (LINEA A TAPPETO) | 3000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Sostanze alcaline (Na2O) | < 5 | |
| E31 | LAVATRICE DI TESTA (LINEA A TAPPETO) | 3000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Sostanze alcaline (Na2O) | < 5 | |
| E32 | ENDOMAT | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E33 | EMERGENZA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E34 | LAVATRICE (LINEA A CAMERE) | 3000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Sostanze alcaline (Na2O) | < 5 | |
| E35 | CAPPA LABORATORIO CONTROLLO QUALITA' | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E36 | ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI – APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI | 18600 | Oltre il colmo del tetto | 14 | Materiale particellare/ Nebbie oleose | < 10 | |
| E37-E38 | CAPPE ASPIRAZIONE PARCHEGGIO PEZZI DOPO TRATTAMENTO TERMICO | 12000 Cad. | Oltre il colmo del tetto | 24 | Materiale particellare di cui nebbie oleose SOV (C-Tot) | < 10 < 5 < 50 | |
| E39 | ASPIRAZIONE TRATTAMENTO ANTIRUGGINE – SALDATURA – LAVATRICE OFFICINA MANUTENZIONE | 1200 | Oltre il colmo del tetto | 15 min/volt a per 3- 4 volte/di | ---- | ----- | |
| E40 | CAPPA DA LABORATORIO, ASPIRAZIONE SU PASSAPONTI E QUANTOMETRO | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---------------------------------|--|-------------|--------------|------------|-------------------------|------|
| E41 | GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |

IMPIANTI TERMICI CIVILI

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------|
| G1-G2 | CALDAIA (1300 Kw) | 1100 Cad. | Oltre il colmo del tetto | 15 per 110 gg/anno | Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |
| G3 | CALDAIA (119 Kw) | 120 | Oltre il colmo del tetto | 15 per 110 gg/anno | Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |
| G4 | CALDAIA (218 Kw) | 220 | Oltre il colmo del tetto | 15 per 110 gg/anno | Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |
| G5 | CALDAIA (25,6 Kw) | 30 | Oltre il colmo del tetto | 15 per 220 gg/anno | Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |
| G6 | CALDAIA (48,8 Kw) | 50 | Oltre il colmo del tetto | 15 per 220 gg/anno | Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Per tale emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------------------|------|
| G8 | CALDAIA (643,1 Kw) | 650 | Oltre il colmo del tetto | 15 per 110 gg/anno | Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |
| G9 | CALDAIA (988 Kw) | 100 | Oltre il colmo del tetto | 15 per 110 gg/anno | Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |
| G10-G11 | CALDAIA (32 Kw) | 40 Cad. | Oltre il colmo del tetto | 15 per 110 gg/anno | Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |
| G12 | CALDAIA (27,1 Kw) | 30 | Oltre il colmo del tetto | 15 per 110 gg/anno | Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio | < 5 < 150 < 35 < 100 | (*) |

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, del materiale particolare/nebbie oleose, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, delle S.O.V. (Come C-Totale), sostanze alcaline e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.26 – 28 – 29 – 37 – 38, ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 - 17 – 18 - 19 – 20 – 24 - 30 – 31 – 34 - 36.

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.52898 del 15/10/2015;

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06

Lo scarico in pubblica fognatura è costituito da acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio e nebbia salina, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità.

Prescrizioni

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
4. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

La ditta conferma quanto già dichiarato nella precedente domanda ovvero che lo svolgimento dell'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.